



Allegato "I" al n. 57868/23533 repertorio =====

===== **STATUTO MODIFICATO** =====

**AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA L'AMBIENTE E LO SVILUPPO**

===== **SOSTENIBILE S.r.l.** =====

===== **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO** =====

**ARTICOLO 1 - Denominazione.** =====

E' costituita, ai sensi dell'art. 113/bis lettera c) del D.Lgs. n.267 del 18/09/2000, una società a responsabilità limitata denominata "AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.R.L.", il cui acronimo è APEA S.R.L., retta dalle norme del presente statuto. =====

**ARTICOLO 2 - Sede.** =====

La società ha sede in Siena. =====  
Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nell'ambito del territorio della Provincia di Siena. =====

**ARTICOLO 3 - Durata.** =====

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci. =====

**ARTICOLO 4 - Oggetto sociale.** =====

La società ha finalità di interesse pubblico sociale in quanto favorisce le attività e le funzioni della Provincia e degli altri soggetti pubblici soci in materia di sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue tre dimensioni: economica, ambientale e sociale. =====

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività della società, ad esclusivo sostegno delle funzioni degli enti pubblici soci, può riguardare: =====

- la promozione e lo sviluppo di attività, iniziative e progetti per l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di procedure atte a ridurre i consumi energetici, a facilitare un uso razionale dell'energia, ad assicurare lo sviluppo di fonti rinnovabili; =====
- il sostegno alle attività di supporto alla progettazione ed attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema economico-imprenditoriale senese; =====
- l'erogazione di servizi tecnico-amministrativi in materia energetica e ambientale e per lo sviluppo locale; =====
- l'erogazione di servizi e prestazioni, quali studi e indagini, nonché attività di informazione, assistenza tecnica e gestionale nell'organizzazione, realizzazione e ottimizzazione di interventi nei predetti settori; =====
- la fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa e di progettazione compresi quelli per l'accesso ai benefici previsti da programmi di sostegno finanziario comunitari e nazionali; =====
- la gestione di progetti ed attività relative alle politiche di sviluppo economico-territoriale, svolte sia in forma di-

retta (ma sempre esclusivamente su indicazione e sotto il controllo diretto dei soggetti pubblici soci) che in nome e per conto dei Soci pubblici; =====

- la divulgazione e comparazione della propria attività e di quella degli enti soci attraverso l'organizzazione e la gestione di meetings, stages e convegni di scambio, informazione e formazione; =====

- l'attività di consulenza, di auditing e di servizi in materia di certificazione EMAS ed ISO, di risparmio energetico e di controllo impianti-termici di cui al D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni; =====

- la ricerca e la sperimentazione; =====

- la partecipazione e la realizzazione di interventi in campo energetico; =====

- attività di gestione di strumenti di programmazione negoziata ai sensi della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 e di altra disciplina comunitaria, nazionale e regionale. =====

In tali contesti la società svolge attività di analisi, rilevazione, monitoraggio e stima, di progettazione, elaborazione, studio, ricerca e sperimentazione, di promozione, realizzazione e gestione di tutti i servizi connessi al perseguimento dei fini sociali. =====

**ARTICOLO 5 - Attività svolte dalla società per il raggiungimento dell'oggetto sociale. =====**

La società potrà, nei limiti della normativa vigente ed in via secondaria ed occasionale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale. =====

**===== CAPITALE - QUOTE =====**

**ARTICOLO 6 - Capitale. =====**

Il capitale sociale è determinato in Euro 395.006,36 (trecentonovantacinquemilasei virgola trentasei) ed è diviso in quote ai sensi di legge. =====

Il capitale sociale dovrà essere sempre di proprietà di soci Enti Pubblici. =====

**ARTICOLO 7 - Aumento del capitale =====**

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. =====

A tal proposito, l'Amministrazione Provinciale di Siena e gli eventuali altri Enti soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura finalizzati ad incremento del capitale a condizione che i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle attività statutariamente previste. =====

In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice civile, ma sempre nel rispetto del disposto del comma secondo dell'articolo 6; i soci avranno

altresì diritto di prelazione sulle quote rimaste inoplate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 terzo comma codice civile. =====

**ARTICOLO 8 - Trasferimento delle quote sociali.** =====

Il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci dandone comunicazione scritta anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) ed al Presidente del Collegio Sindacale ed al Revisore Unico, se nominati. Nel caso in cui nessuno dei soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 comma 2°. =====

**ARTICOLO 9 - Versamenti dei soci.** =====

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'articolo 2466 codice civile. =====

===== **ASSEMBLEE** =====

**ARTICOLO 10 - Assemblea.** =====

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, salve quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena. =====

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

**Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea.** =====

Sono riservate all'Assemblea, oltre quanto alla stessa demandato per legge: =====

- a) l'approvazione del <Programma pluriennale dell'attività societaria>; =====
- b) l'approvazione del <Programma annuale dell'attività societaria> e del <Bilancio di Previsione>; =====
- c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente della Società ovvero dell'Amministratore Unico; =====
- d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale ovvero del Revisore; =====
- e) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci, al Presidente del Collegio Sindacale, all'Amministratore Unico ed al Revisore; =

f) l'emanazione di qualunque atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci; =====

g) l'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società. =====

L'assemblea nomina gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo o il revisore scegliendoli tra i candidati proposti dai Soci. =====

I soci dovranno inoltre prevedere opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società. =====

**ARTICOLO. 12 - Diritto di voto.** =====

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta. =====

**ARTICOLO 13 - Convocazione.** =====

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata da inviare presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo postale, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. =====

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti

della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

**ARTICOLO 14 - Diritto di intervento in assemblea** =====

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci. =====

**ARTICOLO 14 bis - Poteri di controllo dei soci** =====

Ciascun socio, qualsiasi sia la partecipazione sociale posseduta, può richiedere all'organo amministrativo notizie in ordine alle attività svolte dalla società per suo conto o che comunque lo possano interessare. =====

A seguito della richiesta del socio l'organo amministrativo dovrà, a scelta del socio stesso: =====

a) svolgere una relazione scritta sull'argomento di interesse del socio; =====

b) intervenire tramite un suo membro e/o il Direttore Generale alla riunione dell'Organo dell'Ente socio convocata allo scopo di fornire informazioni sul tema. =====

L'organo amministrativo, inoltre, deve informare ciascun Ente socio delle riunioni che abbiano all'ordine del giorno argomenti che lo coinvolgano invitandolo a partecipare a dette riunioni (senza diritto di voto) tramite rappresentanti all'uopo incaricati. =====

L'Organo amministrativo deve prendere atto delle proposte e/o delle osservazioni dell'Ente socio relazionandolo sia in caso di accoglimento totale o parziale sia in caso di non accoglimento. =====

Nel caso in cui le richieste del socio non vengano accolte dall'assemblea, il socio stesso avrà diritto di recedere dalla società. =====

L'organo amministrativo predispone un Regolamento che disciplini le modalità con le quali verrà data attuazione agli obblighi ed alle procedure previste nel presente articolo; detto regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea e dovrà essere oggetto di approvazione da parte di tutti i soci. =====

**ARTICOLO 15 - Deleghe.** =====


I soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento. =====

**ARTICOLO 16 - Presidenza dell'Assemblea.** =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in loro assenza, da persona eletta dall'assemblea. =====

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci. =====

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo



verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto. =====

**ARTICOLO 17 - Maggioranze assembleari.** =====

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale. =====

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.) l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale. =====

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

**ARTICOLO 18 - Assemblee in audio video conferenza.** =====

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. =====

===== **AMMINISTRAZIONE** =====

**ARTICOLO 19 - Organo amministrativo.** =====

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composte da tre membri secondo le decisioni di volta in volta assunte dall'Assemblea dei soci in sede di nomina nel rispetto dei limiti previsti dalle normative tempo per tempo vigenti. =====

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto. =====

**ARTICOLO 20 - Divieto di concorrenza.** =====

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile. =====

**ARTICOLO 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.** =====

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede

sociale od altrove, comunque non al di fuori della Provincia di Siena, per invito del Presidente o del Vice-Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci. == Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre giorni. ===== Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica). = In caso di urgenza, è ammessa la deroga al termine stabilito e gli inviti potranno effettuarsi a mezzo di telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza. ===== Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati. ===== Il Consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

**ARTICOLO 22 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.** == Le riunioni del Consiglio di Amministrazione. sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente se nominato. =====

**ARTICOLO 23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente. =====

**ARTICOLO 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione** ===== Al Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) sono demandati tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta con fa-



coltà pertanto di compiere per ogni atto che fosse ritenuto

opportuno per l'attuazione del <Programma annuale di attività> di cui all'articolo 11 del presente statuto. =====

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) provvede inoltre a: =====

a) formulare, entro la prima seduta di ogni esercizio sociale, la proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle attività", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo dei detti documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche individuate dall'Assemblea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività societaria". Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisire, nonché le linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi; =====

b) approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi; =====

c) approvare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andamento dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni; =====

d) realizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal programma pluriennale, per l'assunzione di personale. =====

Le delibere relative alla approvazione della proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle attività" devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. =====

**ARTICOLO 25 - Rappresentanza della società.** =====

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresentano la società di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento) hanno poteri con firma libera. La firma del Vice Presidente costituisce attestazione dell'assenza del Presidente. =====

**ARTICOLO 26 - Direttore Generale.** =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina e stabilisce il compenso del Direttore. Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società. Possono essergli conferite possibili procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici. =====

===== **COLLEGIO SINDACALE E REVISORE** =====

**ARTICOLO 27 - Organo di controllo.** =====

Quale organo di controllo, i soci possono nominare: =====

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 28; =====

- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 29. =====

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 codice civile. =====

**Articolo 28 - Collegio Sindacale.** =====

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. =====

I sindaci sono dall'assemblea, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. =====

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis codice civile ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 codice civile. =====

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. =====

**Articolo 29 - Revisore.** =====

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) la revisione legale dei conti, può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. =====

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

===== **BILANCIO ED UTILI** =====

**ARTICOLO 30 - Bilancio.** =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. =====

**ARTICOLO 31 - Utili.** =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria. =====

===== SCIoglimento =====

**ARTICOLO 32 - Scioglimento.** =====  
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi. =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI =====

**ARTICOLO 33 - Clausola Compromissoria** =====  
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica ritualmente secondo diritto. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza della parte più diligente. =====

**ARTICOLO 34 - Rinvio.** =====  
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia, siano esse norme vigenti, sussidiarie, presenti o future. =====

F.to ALESSANDRO FABBRINI =====  
" MASSIMO UMILIATI =====  
" RICCARDO COPPINI Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALLA SOCIETA' IN  
CARTA LIBERA PER USO FISCALE

SIENA LI' 2 GEN. 2012

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO MASSIMO UMILIATI' around the perimeter and 'SIENA' at the bottom. The signature is highly fluid and overlaps the seal.